



**COMUNE DI PIEVEPELAGO**  
**Provincia di Modena**

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16  
c.f. p. I.V.A. 00632850368

tel. 0536.71322 fax 0536.72025

E-mail:

[pievepelago.urb@msw.it](mailto:pievepelago.urb@msw.it)

**ORDINANZA N. 12 /2013**  
**DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE**  
**AREE DI SOSTA, DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.**

**IL SINDACO**

CONSTATATO lo stato di abbandono e incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico;

RILEVATO che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso a pedoni e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;

CONSTATATO altresì che tale situazione si è manifestata in tutta la sua gravità durante il gelicidio del febbraio scorso;

CONSTATATO che nonostante le ordinanze sindacali n. 9 del 1993 e 53 del 06/11/2000 imponessero già ai proprietari e frontisti di mantenere pulite le ripe dei fondi laterali alle strade, in pochissimi casi i privati hanno ottemperato;

RITENUTO nonostante la vigenza delle ordinanze sopra citate, di dover emettere un nuovo provvedimento contenente prescrizioni maggiormente dettagliate;

RILEVATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la viabilità e l'incolumità degli utenti;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali di uso pubblico, per assicurare la visibilità necessaria, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO altresì necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono anche grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

RITENUTO infine che sia necessario che i proprietari di terreni confinanti con fossi e torrenti si impegnino a rimuovere il materiale che impedisce il regolare deflusso delle acque, previa autorizzazione degli enti competenti in materia;



**COMUNE DI PIEVEPELAGO**  
**Provincia di Modena**

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16  
c.f. p. I.V.A. 00632850368

tel. 0536.71322 fax 0536.72025

E-mail:

[pievepelago.urb@msw.it](mailto:pievepelago.urb@msw.it)

VISTO l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli art. 18 e 29 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - “ Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

**ORDINA**

1. Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono di provvedere a:

- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di metri 5,00 (cinque) dal manto stradale;

- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso la regolare manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti, legname caduto o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.



**COMUNE DI PIEVEPELAGO**  
**Provincia di Modena**

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16  
c.f. p. I.V.A. 00632850368

tel. 0536.71322 fax 0536.72025

E-mail:

[pievepelago.urb@msw.it](mailto:pievepelago.urb@msw.it)

Con riferimento a questo secondo punto si specifica che per la realizzazione di eventuali opere idrauliche che ricadano entro l'area demaniale di un corso d'acqua, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, necessita la preventiva autorizzazione del competente ufficio della Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino, così come è necessario ottenere dal predetto Ente l'autorizzazione di accesso in alveo in un corso d'acqua pubblico o demaniale per la sola pulizia e taglio selettivo della vegetazione senza alcuna modifica idraulica.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti **improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, direttamente o tramite ditte autorizzate, con successivo addebito, ove necessario, ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

### **MOTIVAZIONE**

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti. Inoltre per ciò che riguarda i fossi è indispensabile garantire il regolare deflusso delle acque per evitare frane e smottamenti.

### **RENDE NOTO CHE**

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate.

Gli Agenti di Polizia Municipale e le Forze di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

### **RICORDA**



**COMUNE DI PIEVEPELAGO**  
**Provincia di Modena**

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16  
c.f. p. I.V.A. 00632850368

tel. 0536.71322 fax 0536.72025

E-mail:

[pievepelago.urb@msw.it](mailto:pievepelago.urb@msw.it)

Che il materiale proveniente dalla pulitura delle ripe o di fossi deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

**DISPONE**

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D.lgs. 267/2000, art. 7 bis e s.m., (da €25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile del Settore Polizia Municipale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, Comando di Pievepelago e per conoscenza alla Prefettura;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale dell'ente;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

**AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo di Bologna (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71).

Responsabile del Procedimento: Vanoni arch. Leopoldo – Responsabile Ufficio LL.PP.

**La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti ordinanze n.9/1993 e 53/2000.**

Pievepelago, li 27-04-2013

**IL SINDACO**  
**Corrado Ferroni**